

AVVISO PER I CANDIDATI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

La **Legge 6 luglio 2012 n. 96** prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di **tutti i candidati sindaci e consiglieri comunali** nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale (art. 13, n. 6, lett. a). Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il candidato deve trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale **entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto** a: 1) al Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza; 2) al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli, al fine di agevolare le forze politiche presenti sul territorio comunale, ha delegato i Comuni a ricevere la dichiarazione e il rendiconto delle spese sostenute dai candidati, i quali ne cureranno la raccolta ed il successivo invio al C.R.G.E.

Principali sanzioni previste dalla legge n. 515/1993, art. 15

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38**.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera del Consiglio Comunale di appartenenza.

Disposizioni legislative di riferimento:

Legge - 10/12/1993, n. 515; Legge - 6/07/2012, n. 96; Legge - 31/12/1996, n. 672; Legge - 05/07/1982, n. 441.